

## IL “CASEIFICIO SOCIALE CENTRO” DI TORREBELVICINO

### Premessa

Lasciata Schio in direzione di Valli del Pasubio, appena la strada si inerpica sulla salita del “Cristo” si arriva a Torrebelvicino.

Un tempo sia a destra che a sinistra si poteva godere di una splendida campagna rinomata e invidiata per la sua fertilità. Negli anni Sessanta dello scorso secolo iniziò una lenta e continua occupazione del suolo a scopi edili determinando così la sua ormai totale scomparsa anche se il numero degli abitanti di Torrebelvicino rispetto agli anni 1955-60 è diminuito.

Nonostante questo, resiste ancora a Torrebelvicino un piccolo casello denominato “Caseificio Sociale Centro” (**foto 1**) che raccoglie quasi tutto il latte dell’alta Val Leogra.



Foto 1. Il “Caseificio Sociale Centro”.

### 1. Il Caseificio.

Il Caseificio sorge agli inizi del XX secolo come testimonia il seguente atto di acquisto del terreno (**foto 2**) datato 2 settembre 1903, «per conto nome ed interesse della istituenda società denominata “Caseificio Sociale in Torrebelvicino”», da parte di Antonio Fanchin fu Giuseppe, dal sig. Antonio Grotto fu Luigi. Su quel terreno sorgerà la latteria.

In quegli anni infatti si sta assistendo al passaggio dalle latterie turnarie (dove a turno i vari soci lavoravano il latte e poi veniva distribuito il




Foto 2. Atto di acquisto (1903).

Ballini, delle Asse, di Enna, di Staro e altri soci della vallata.

Lo sviluppo industriale e urbanistico però, nel bene e nel male, in pratica decretò se non la fine certo la marginalità del settore primario. Le aziende agricole infatti diminuirono inesorabilmente sia per la costante sottrazione dei terreni a uso agricolo sia per il reddito che il lavoro dei campi poteva offrire per aziende montane come quelle della Val Leogra schiacciate dalla concorrenza della pianura prima e da quella internazionale poi.

formaggio in proporzione al latte conferito) a forme di società più strutturate.

La ditta costituitasi come società di fatto col passare degli anni si diede una veste giuridica sempre più precisa fino alla forma attuale "Caseificio Sociale Centro. Società Cooperativa Agricola".

Ben presto il Caseificio divenne punto di riferimento per gli allevatori della zona tanto che il numero dei soci superò in breve tempo il centinaio e la Cooperativa divenne modello ed esempio di cooperazione.

Col passare degli anni però la Cooperativa non seppe tenere il passo con i tempi e rimase sempre confinata nella propria realtà locale anche se confluirono altre latterie come quelle dei



Foto 3. Enna. Contra' Maule. Azienda Mario Cortiana.

I soci che conferiscono il latte al Caseificio sono attualmente 14 e provengono quasi esclusivamente dalle contrade di Torrebelvicino (**foto 3**), da Valli del Pasubio e Staro (**foto 4**).

È una piccola realtà ma questo è anche il suo punto di forza visto che si può lavorare il latte ancora in forma artigianale e offrire ai clienti il sapore delle cose di un tempo.

La genuità dei formaggi proviene innanzitutto dal latte prodotto in stalle in cui le vacche vengono alimentate esclusivamente a fieno e che durante l'estate vanno all'alpeggio o al pascolo sui prati limitrofi alle contrade.

Potrebbe essere considerato un prodotto biologico sennonché anche qui ci vuole la solita certificazione, burocrazia e quant'altro. Pratiche che costano e aziende di piccole dimensioni non se lo possono permettere.

Anche la produzione del latte per unità bovino è molto ridotta (basti pensare che la produzione media per capo fra i conferenti è di 35 q.li a vacca quando in realtà di pianura si raggiungono gli 80-90 se non si superano anche i 100 q.li) e questo tutto a favore della qualità e del sapore.

In Caseificio si producono, accanto ad altri, essenzialmente i seguenti tipi di formaggio: allèvo e latte intero.

Da un anno a questa parte il formaggio prodotto non viene più marchiato "Asiago", anche se la lavorazione è quella tradizionale e artigianale delle malghe e dei piccoli caselli turnari di una volta. Il Caseificio



Foto 4. Pascoli a Staro.

infatti non aderisce piú al Consorzio per la Tutela del Formaggio Asiago a causa dei troppi impegni burocratici e soprattutto dei costi.

Convinti che, data la esigua quantità prodotta, la produzione del formaggio a Torrebelvicino non possa essere che di nicchia, si sta progettando un marchio proprio che identifichi e personalizzi il prodotto.

## 2. Come avviene la lavorazione.

### *Formaggio allèvo*

La trasformazione del latte in un caseificio piccolo è quanto di piú si avvicini alla tradizione casearia. Non è cambiato molto negli ultimi cinquant'anni se non per l'introduzione di pastorizzatori, che vengono utilizzati per il trattamento termico del latte e per la sua conservazione in contenitori refrigerati.

Il latte prelevato dalle stalle di buon'ora viene versato nella caldaia, che è una grossa pentola riscaldata a vapore della capacità di qualche ettolitro, e riscaldato all'incirca alla stessa temperatura di prima della mungitura, quando era ancora dentro la mammella della vacca creando cosí in *caliéra* quanto la natura fa da millenni. Il calore e il caglio,

enzima prelevato dallo stomaco di bovini giovani, fanno sì che il latte piano piano, nel giro di qualche decina di minuti, passi dallo stato liquido a uno stato gelatinoso, grosso modo della consistenza di un budino.

È da adesso fino alla fine della lavorazione che il casaro può adattare la tradizione alla sua personale creatività. Infatti giocando sulla temperatura, sul tempo di sosta e sulla misura del taglio può ottenere saperi e formaggi diversi.

Il latte cagliato viene spezzettato molto




Foto 5. Una fase della lavorazione con lo "spino".

delicatamente con uno strumento chiamato "spino" (**foto 5**), fino alla grandezza di un chicco di mais. Per favorire la fuoriuscita dalla cagliata del siero si lascia riposare per una decina di minuti.

Questa sosta serve ai fermenti lattici per compiere il loro lavoro di acidificazione, acidificazione che ha come aspetto direttamente osservabile una ulteriore disidratazione del formaggio.

Produrre formaggio in pratica significa separare la parte solida, di alto valore nutrizionale, dall'acqua.

Il completamento di questa seconda fase si ottiene in modo ancora più deciso con il calore.

La cagliata immersa nel siero, tenuta in continuo movimento, viene riscaldata fino alla temperatura di 46, 47 gradi. Una volta raggiunta questa temperatura, si continuerà a tenerla in movimento. Questa temperatura favorirà ulteriormente l'asciugatura del formaggio. Il tempo di questa fase grosso modo si aggira sui 10-15 minuti.

Il casaro, accertatosi della giusta disidratazione, fermerà la mescolatura e lascerà depositare i granelli di formaggio sul fondo della caldaia: essi si uniranno tra loro formando la "cagliata". Svuotata la caldaia dal siero, si provvederà all'estrazione del formaggio che, in porzioni di una decina di chilogrammi, verrà sistemato in stampi circolari finché, con il passare delle ore e con il raffreddamento, il formaggio assumerà la forma che tutti conosciamo.

Il formaggio rimane in questi stampi per circa 24 ore nell'ambiente caldo del caseificio e continuerà a trasudare il siero ancora presente nel suo interno quindi verrà spostato in un ambiente fresco e qui il giorno successivo inizierà la fase di salatura in apposite "saline". A seconda della pezzatura il contatto con il sale potrà durare da un giorno a cinque-sei per le forme di 8-9 chilogrammi.

La concentrazione di sale in queste vasche è circa del 20% mentre il formaggio, dopo i 6 giorni di permanenza ne ha una che si aggira sull'1-3%. Il sale, come si può ben immaginare, ha la funzione di far acquisire al formaggio una buona sapidità, ma la sua aggiunta è assai importante anche perché permette di ottenere una sanificazione dello stesso. Trascorsi questi sei giorni, le forme vengono portate nel "magazzino" e deposte nelle *scalére* dove permangono per diversi periodi di maturazione a seconda delle caratteristiche del prodotto finale che si intende ottenere. Infatti possiamo avere un formaggio:

- "fresco" (2-4 mesi di stagionatura)      sapore dolce, morbido, delicato
- "mezzano" (6 mesi)                              sapore un po' più intenso
- "vecchio" (12 mesi)                              sapore deciso, inconfondibile, a volte piccantino.
- "stravecchio" (più di 12 mesi)

### *Formaggio latte intero*

Un tipo di formaggio caratteristico delle nostre zone è il formaggio pressato. Si differenzia dagli altri formaggi perché alla fine della lavorazione in caldaia la cagliata invece di venir tagliata come per l'allèvo in pezzi di 8/9 kg viene sminuzzata in piccole porzioni della grandezza di una noce e salata sul banco di lavorazione. Inserito il tutto in stampi forati di acciaio della capienza di 14/15 kg, il formaggio viene sottoposto a pressione per una migliore coesione e per far sgrondare velocemente il siero.

Dopo alcune ore le forme verranno liberate dagli stampi e portate in un locale fresco per passare poi alla seconda ma breve salatura. Con questo sistema si ottiene un formaggio dolce dal gusto delicato da consumarsi giovane.

### *Burro*

Prodotto della caseificazione da sempre tenuto in grande considerazione per le sue proprietà (anche se in questi anni il suo uso è stato molto ridimensionato), resta pur sempre uno dei principali condimenti.

Per prima cosa si deve far affiorare la panna lasciando riposare il lat-




Foto 6. Spaccio del caseificio.

te in apposite bacinelle per una notte. Dopo di che con un attrezzo metallico della forma di un piatto chiamato *spanaróla* si toglierà lo strato abbondante di panna che si sarà formato.

La panna per diventare burro ha bisogno di forti scuotimenti che in un caseificio vengono forniti da una macchina chiamata "zàngola" (*bùrcio*, in veneto). Questa, girando a una buona velocità, fa sì che la panna in essa contenuta piano piano subisca una trasformazione coagulando i grassi in piccoli granelli separandosi così dal "latticello" che una volta, nei mesi estivi, si usava come bevanda dissetante. Si procede quindi ad impastare questi granelli formando un prodotto omogeneo e quindi al confezionamento.

I nostri formaggi si possono trovare presso lo spaccio del caseificio (**foto 6**) di Torrebelvicino dove, oltre ad altri prodotti della Val Leogra, si possono gustare delle ottime sopresse prodotte da maiali allevati anche col nostro siero.

### 3. Appendice documentaria.

Negli ultimi decenni dello scorso secolo si assistette ad una costante quanto inevitabile diminuzione delle aziende agricole e delle latterie locali che pure avevano avuto un loro passato importante per i centri in cui erano sorte. Ne sono testimonianza vari documenti fra i quali: una Convenzione fra la Latteria sociale di Torrebelvicino e quella di contrada Ballini (1955) che qui sotto proponiamo, e lo Statuto della Latteria sociale di Pievebelvicino (1961).

Quest'ultimo rimase in vigore sino alla chiusura del caseificio (sito nella via che ancora ne porta il nome) avvenuta sul finire dell'estate 1972. Ultimo casaro della Latteria sociale di Pieve fu il sig. Eugenio Santacatterina; ultimo presidente della stessa il sig. Gelindo Casa. All'atto della chiusura la Latteria sociale di Pieve contava 13 - 14 soci i quali, da allora, diversificarono le loro scelte nella consegna del latte: in parte lo portarono alla Latteria di Schio, in parte (i soci della Val dei Mercanti) a quella di Torrebelvicino.

Oltre alla Convenzione con contrada Ballini riportiamo il testo dello Statuto del "Caseificio Sociale Centro" approvato il 27 dicembre 2004 in seguito alle ultime normative di legge. Con l'occasione si provvide ad ampliare la parte relativa alle attività collaterali di tipo agrituristico e sociale.

Nello Statuto è importante sottolineare la differenza fra conferimento e vendita del latte. Nella vendita il prezzo viene stabilito a priori, mentre nel conferimento (peculiare delle cooperative) il prezzo viene determinato alla fine dell'esercizio in base ai costi ricavi e ammortamenti vari. Particolare rilevanza meritano gli articoli 3 (scopo mutualistico) e 38 (devoluzione patrimonio).

### **a) Convenzione**

Addí 19 ottobre 1955 in Torrebelvicino, tra i signori:

Volpe Aldo fu Francesco, presidente pro-tempore della Latteria sociale di Torrebelvicino capoluogo con i consiglieri Bellotto Luigi fu Giovanni, Trentin Alessandro fu Domenico, Zambon Giovanni fu Giovanni Antonio;

Dal Bosco Domenico di Giovanni, presidente della Latteria sociale di Ballini e contrade viciniori, con i consiglieri Dal Lago Luigi di Giuseppe, Dal Lago Antonio fu Luigi, Mantese Lorenzo fu Domenico, Mantese Cesare di Pietro

si conviene quanto in appresso:

- a) la Latteria di Ballini, con il consenso della Latteria di Torrebelvicino, inizia dal 24 ottobre c. a. la vendita nel capoluogo di litri 100 (cento) del suo latte, alle condizioni praticate dalla Latteria di Torrebelvicino;
- b) la Latteria di Torrebelvicino, in considerazione del vantaggio che rende alla Latteria di Ballini (zona povera e priva di commercio caseario) e della perdita conseguente, fa voti che nessuna altra vendita ambulante sia, dalle competenti Autorità, autorizzata per il capoluogo del Comune.

Torrebelvicino, 19 ottobre 1955.

Fatto, letto e firmato.

### **b) Statuto del “Caseificio Sociale Centro” approvato il 27 dicembre 2004**

#### **TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **Art. 1 (Denominazione e sede)**

È costituita la società cooperativa denominata “CASEIFICIO SOCIALE CENTRO Società Cooperativa Agricola”, qui di seguito indicata come “Cooperativa”.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Torrebelvicino (VI).

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

##### **Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissidenti.

## TITOLO II

### SCOPO – OGGETTO

#### **Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico volto a far conseguire ai soci il miglior vantaggio economico, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili.

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di Cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 Codice Civile e dell'articolo 2514 del Codice Civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori e i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 C.C. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 C.C.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

La Cooperativa, nel perseguitamento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto:

- a) la raccolta, manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione del latte proveniente dalle aziende condotte dai soci e la commercializzazione e vendita, anche al minuto, dei prodotti e dei sottoprodotto ottenuti dalla lavorazione ed anche del latte destinato alla alimentazione umana;
- b) l'eventuale cessione del latte che non potesse per qualsiasi ragione essere da essa direttamente lavorato come pure la lavorazione presso terzi di partite di latte e/o sottoprodotto qualora ciò fosse economicamente più conveniente rispetto alla lavorazione diretta;
- c) l'utilizzazione dei sottoprodotto della lavorazione del latte per l'allevamento dei suini, la loro macellazione, la preparazione degli insaccati e la cessione del prodotto finito;
- d) l'eventuale raccolta, manipolazione, conservazione, valorizzazione,

- trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli a qualsiasi grado di lavorazione conferiti dai soci in base a specifici programmi operativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- e) la richiesta e l'utilizzo delle provvidenze previste da normative comunitarie, nazionali, regionali e comunali nonché i finanziamenti e i contributi comunque disposti di cui dovesse risultare beneficiaria;
  - f) l'acquisto e rivendita dei prodotti agricoli, alimentari ed affini qualora tale attività risultasse utile per la gestione aziendale dei soci e per le loro famiglie;
  - g) l'acquisto ed uso in comune di macchine agricole per le necessità aziendali dei soci;
  - h) l'organizzazione di iniziative previste dalla legge relative all'incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli;
  - i) la promozione e l'organizzazione di iniziative di carattere tecnico-culturale a favore dei soci e l'assistenza ai soci in tutto ciò che può giovare all'esercizio dell'agricoltura;
  - j) l'adesione a consorzi, enti, società, associazioni ed organismi che rendano più efficace l'azione della società attuando altresì quanto previsto dalle norme vigenti affinché il rapporto del socio con la Cooperativa costituisca accordo di filiera;
  - k) il reperimento del bestiame, sia allo scopo di razionalizzare la sua commercializzazione, sia per assicurare il rifornimento alle aziende associate che effettuano gli allevamenti;
  - l) l'emanazione di direttive tecniche per la coltivazione, l'allevamento ed assistenza sanitaria delle aziende associate;
  - m) l'approvvigionamento, produzione e preparazione collettiva dei mangimi e distribuzione degli stessi alle aziende associate;
  - n) il ritiro degli animali a condizioni contrattuali predeterminate per la commercializzazione;
  - o) la macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni;
  - p) l'acquisto o la conduzione diretta di terreni agricoli, pascoli e malghe;
  - q) di esercitare l'attività di agriturismo in tutte le forme previste dalle leggi vigenti, in modo particolare:
    - somministrare per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
    - organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda.
- Qualora il latte conferito dai soci non fosse sufficiente per la migliore integrale utilizzazione tecnico-economica degli impianti sociali, il Consiglio di Amministrazione potrà consentire l'acquisto di latte da non soci, nei limiti strettamente necessari per la detta migliore utilizzazione, mantenendo anche in queste operazioni il carattere antispeculativo della Cooperativa.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, compresa la commercializzazione di prodotti alimentari di terzi, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione dello scopo sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe, affini e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di risparmio limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

### TITOLO III SOCI COOPERATORI

#### **Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)**

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2522 2° comma C.C.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare gli imprenditori agricoli singoli od associati ed i produttori che dispongano dei prodotti agricoli che formano oggetto dell'attività della Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano a imprese che, per l'attività svolta si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione che accerti essere l'attività del socio interessato non concorrenziale con gli interessi e lo scopo della Cooperativa.

**Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, dati fiscali;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta nell'articolo 36 del presente Statuto e di presa visione effettiva del Regolamento di Conciliazione e di quello della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza;
- f) l'ubicazione e l'estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo e la produzione agricola che si impegna a conferire, con l'indicazione del quantitativo prodotto nel triennio precedente la domanda;
- g) l'impegno al conferimento totale della produzione agricola impegnata.

Se trattasi di società, cooperativa, associazioni od enti, fatto salvo l'articolo 2522 2° comma Codice Civile, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale e i dati fiscali;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **Art. 7 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- alla consegna alla Cooperativa di tutto il latte prodotto dalle vacche allevate eccedente il fabbisogno familiare e degli altri prodotti agricoli conferibili in base a specifici programmi della Cooperativa.

L'obbligo della consegna del latte incombe al socio per tutta la durata del vincolo sociale, salvo casi di forza maggiore e salvo gli altri casi previsti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di liberare il socio, in tutto o in parte, temporaneamente o stabilmente, dall'obbligo del conferimento del latte qualora, a giudizio del Consiglio stesso, ricorrano giustificati motivi.

Il socio receduto oppure escluso o che cambi o cessi l'attività e non conferisca più il latte o gli altri prodotti agricoli che si era impegnato a conferire, dovrà corrispondere alla Cooperativa la parte dei mutui, ammortamenti o debiti rimanenti della Cooperativa stessa in proporzione alla percentuale di latte o prodotto agricolo da lui conferito negli ultimi due anni precedenti lo scioglimento del vincolo sociale; tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà valutare il caso e, se lo riterrà opportuno, liberare il socio uscente da tale obbligo purché non venga messa a rischio la continuità della Cooperativa.

La Cooperativa potrà trattenere la somma di cui al periodo precedente da quanto spettante al socio uscente.

Il latte deve essere consegnato conforme alla normativa igienico-sanitaria vigente ed a quanto stabilito da apposito regolamento interno, proveniente da vacche sane ed alimentate con mangimi che non pregiudichino la qualità dello stesso, scevro di qualsiasi liquido o sostanze estranee.

Il socio che non consegni il latte prodotto dalle vacche allevate oppure lo consegni in quantità minore o contravvenga alle disposizioni menzionate nel periodo precedente è passibile di sanzione secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

L'applicazione di detta sanzione, la quale non è comprensiva del risarcimento del danno comunque dovuto dal socio per inadempienza alle norme sul conferimento del latte contenute nel regolamento interno, sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammontare delle sanzioni sarà devoluto ad uno specifico fondo di riserva.

L'ammontare del danno sarà calcolato a parte a cura del Consiglio di Amministrazione ed il relativo risarcimento verrà accreditato ai soci che non lo hanno determinato.

L'importo delle sanzioni e del risarcimento del danno sarà trattenuto direttamente sulle corresponsioni che la Cooperativa deve al socio per il conferimento; il Consiglio di Amministrazione potrà deliberarne la gradualità se lo riterrà opportuno.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Art. 8 (Quote, vincoli sulle quote e loro alienazione)**

I soci cooperatori devono sottoscrivere e versare almeno una quota di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Ogni socio non può possedere una quota superiore al limite massimo previsto dalla legge.

La quota non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari, né essere ceduta con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decoro tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del presente Statuto.

#### **Art. 9 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 Codice Civile), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

#### **Art. 10 (Esclusione)**

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 Codice Civile, può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- 3) nei casi previsti dall'articolo 2286 Codice Civile;
- 4) nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, Codice Civile;

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione secondo quanto previsto dall'articolo 36 del presente Statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

#### **Art. 11 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote, secondo le disposizioni dell'articolo seguente. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare entro ses-

santa giorni dal decesso del de cuius, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6.

In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 Codice Civile.

#### **Art. 12 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno esclusivamente il diritto al rimborso della quota interamente versata, eventualmente rivalutata mediante apposita destinazione degli utili annuali, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore al valore nominale della quota versata.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, e ciò in deroga al disposto dell'articolo 2535, secondo comma del Codice Civile.

#### **Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

Il diritto ad ottenere il rimborso della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La Cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso della quota o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

### **TITOLO IV SOCI SOVVENTORI**

#### **Art. 14 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto,

possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Come soci sovventori possono essere ammesse anche persone giuridiche.

La domanda di ammissione a socio sovventore deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale nel caso di persona fisica;
- b) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale e i dati fiscali, se persona giuridica;
- c) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione se persona giuridica;
- d) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- e) il numero delle azioni che intende sottoscrivere;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata indicazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta nell'articolo 36 del presente Statuto e di presa visione del regolamento di Conciliazione e di quello della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

#### **Art. 15 (Conferimento dei soci sovventori)**

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 10.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

#### **Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal so-

cio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

#### **Art. 17 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della Cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

#### **Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

## TITOLO V

### RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

#### **Art. 19 (Decisioni dei soci)**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

#### **Art. 20 (Assemblee)**

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e), f) del precedente art. 19 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, anche a mano, con avviso di ricevimento o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante nel libro soci, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del Codice Civile.

#### **Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è

regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati al momento della votazione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 22 (Votazioni)**

Le votazioni in Assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

#### **Art. 23 (Voto)**

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### **Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo e, in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 25 (Amministrazione)**

La Cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi con decisione

dei soci al momento della nomina dell'organo amministrativo, o da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico oppure il Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero dispari di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Gli amministratori normalmente durano in carica tre anni, salvo che la decisione dei soci abbia diversamente disposto al momento della nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 26 (Consiglio di Amministrazione)**

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

#### **Art. 27 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, messaggio telex o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o telefono, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

#### **Art. 28 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **Art. 29 (Compiti degli amministratori)**

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio Sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

**Art. 30 (Compensi agli amministratori)**

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 31 (Rappresentanza)**

L'amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Cooperativa spetta al solo presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua mancanza al vicepresidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della Cooperativa spetta anche ai direttori, agli istitutori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

**Art. 32 (Collegio Sindacale)**

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

## TITOLO VI

### PATRIMONIO, BILANCIO E RISTORNI

**Art. 33 (Patrimonio sociale)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
  - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote;
  - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale formata con la quota degli utili ad essa destinata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate a tale titolo dai soci;

- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

#### **Art. 34 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per la discussione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992 nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art. 35 (Conferimenti e ristorni)**

La remunerazione dei prodotti dei soci sarà definita alla chiusura dell'esercizio sociale sulla base delle risultanze dello stesso; nel corso dell'esercizio la Cooperativa corrisponderà ai soci somme a titolo di acconto nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

In alternativa, la Cooperativa potrà remunerare, previa delibera assembleare, il prodotto dei soci secondo un prezzo determinato.

In questo caso, la Cooperativa in sede di approvazione del bilancio di esercizio, potrà attribuire ai soci somme ulteriori ad integrazione dello scambio mutualistico, secondo il seguente criterio:

– in proporzione alla quantità ed alla qualità del prodotto conferito dal socio nel corso dell'esercizio sociale.

I criteri relativi alla ripartizione della remunerazione dei conferimenti ed alle modalità di determinazione ed erogazione dei ristorni verranno definiti in appositi regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci.

Il regolamento potrà prevedere l'impegno del socio a non prelevare tutto o parte nei ristorni, salvo che sia convertito in capitale sociale, iscrivendo per pari importo un finanziamento infruttifero, anche non proporzionale alle quote del capitale sociale detenuto da ciascun socio.

## TITOLO VII CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE

### **Art. 36 (Clausola di conciliazione e arbitrale)**

Qualsiasi controversia, che riguardi diritti disponibili dei soci e per la quale non è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, che dovesse insorgere tra soci, tra soci e società, nonché le azioni promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, comunque relative al rapporto sociale, sarà deferita allo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza e risolta in conformità al Regolamento di Conciliazione da questa adottato.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà risolta dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, mediante arbitrato rituale con lodo secondo diritto, da un arbitro per le controversie di valore inferiore a € 15.000,00 (quindici mila) ovvero da tre arbitri per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

L'organo arbitrale sarà nominato dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza.

La clausola di conciliazione e arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie di soci e la sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di conciliazione e arbitrale di cui al presente articolo.

## TITOLO VIII SCIOLGIMENTO E LIQUIDAZIONE

### **Art. 37 (Nomina liquidatori)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

**Art. 38 (Devoluzione patrimonio)**

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

**TITOLO IX**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 39 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

**Art. 40 (Legge applicabile)**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.